

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

(Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.)

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E
AUDIOVISIVA**

Art. 1 **(Oggetto)**

La Regione sostiene, attraverso contributi, progetti da realizzare sul territorio regionale riguardanti le seguenti linee d'intervento:

- attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico sulla cultura audiovisiva tramite programmi educativi, anche mediante l'uso delle nuove tecnologie;
- iniziative che prevedono l'uso del cinema e degli audiovisivi come momento di prevenzione del disagio sociale e della marginalizzazione;
- iniziative che prevedono l'uso del cinema e degli audiovisivi come fattore di sensibilizzazione sull'importanza della promozione delle diversità delle espressioni culturali;
- iniziative riguardanti festival e rassegne di cinema italiano, europeo o internazionale, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi espressivi;
- eventi (convegni, workshops, ecc.) che riguardano l'evoluzione dell'industria audiovisiva, i contenuti, l'approccio del pubblico giovane alle nuove tendenze e tecnologie.

Art. 2 **(Presentazione della domanda)**

Possono presentare domanda di contributo gli enti pubblici nonché gli enti privati, operanti nel settore audiovisivo.

I soggetti proponenti non devono svolgere attività partitiche o politiche (non applicabile per gli enti pubblici).

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare istanza alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili - Area Arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità, utilizzando l'apposita piattaforma applicativa informatica.

I seguenti allegati relativi all'istanza dovranno essere acclusi in formato pdf:

- a. atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato, ovvero dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'Amministrazione regionale con indicazione della struttura che li detiene, e che non sono intervenute modifiche rispetto a tali atti;
- b. dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazione ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali;
- c. fotocopia documento d'identità del legale rappresentante.

Qualora l'iniziativa risultasse beneficiaria di più contributi da parte dell'amministrazione regionale, è obbligo del legale rappresentante comunicare di essere già beneficiario di altro contributo. Contestualmente dovrà manifestare la propria scelta.

L'iniziativa deve, indipendentemente dall'entità del contributo concesso, in ogni caso essere realizzata come da programma presentato all'amministrazione regionale.

Le domande devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 ottobre 2015 esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A. a partire dal giorno 01 ottobre 2015 all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/cinepromozione>. Le modalità di registrazione e il manuale d'uso del sistema per la presentazione della domanda saranno disponibili allo stesso indirizzo e nei medesimi tempi.

Il termine suindicato per la presentazione delle domande è perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Art. 3
(Inammissibilità delle domande)

Non sono ritenute ammissibili le domande:

- presentate fuori termine;
- pervenute da enti ed organismi assegnatari di contributi che nell'anno precedente, per qualsiasi motivazione, non abbiano presentato alcuna rendicontazione nei termini previsti;
- che non contengono la documentazione richiesta durante la fase di compilazione tramite piattaforma informatica;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2.
- presentate da soggetti in "difficoltà" ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Reg. 651/2014/UE.

Non può essere presentata più di una domanda per il medesimo avviso.

Nel caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione l'ultima pervenuta in ordine di tempo.

In caso di irregolarità diverse da quelle in precedenza indicate, l'Amministrazione procederà, ove necessario, a richiedere via posta elettronica - utilizzando la casella indicata dall'istante nella "scheda anagrafica" compilata tramite piattaforma informatica - apposita regolarizzazione documentale assegnando allo scopo un termine perentorio non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Art. 4
(Commissione di valutazione)

Le istanze pervenute sono esaminate da una Commissione composta da due dirigenti ed un funzionario della Direzione Regionale competente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione. La Commissione viene nominata con Decreto del Direttore Regionale competente per materia, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo. La Commissione procede alla valutazione dei progetti, dichiarando non ammissibili le domande che rientrano nei casi di cui all'art. 3. Per i progetti ammessi viene attribuito un punteggio ed il relativo ammontare del contributo nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto in bilancio e delle disposizioni che seguono.

Art. 5
(Punteggio)

La Commissione valuta i progetti avendo a disposizione 40 punti:

- da un minimo di zero ad un massimo di otto punti per la coerenza con le linee di intervento;
- da un minimo di zero ad un massimo di otto punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
- da un minimo di zero ad un massimo di otto punti per il curriculum e l'affidabilità gestionale dei richiedenti;
- da un minimo di zero ad un massimo di sei punti per la previsione di autofinanziamento tramite sponsorizzazioni e contributi;
- da un minimo di zero ad un massimo di sei punti per il riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio regionale (premialità per la scelta di luoghi periferici, province diverse da Roma, presenza o meno di sale cinematografiche, ecc.);
- da un minimo di zero ad un massimo di quattro punti per la capacità di fare rete e di visibilità dell'iniziativa a livello regionale, nazionale, internazionale (collaborazioni, mezzi di comunicazione, ecc.).

La Commissione stilerà una graduatoria di merito per l'individuazione dei soggetti ammissibili a contributo che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 24/40.

Le risultanze della Commissione e la graduatoria definitiva vengono approvate con determinazione del Direttore regionale Cultura e Politiche Giovanili.

Art. 6
(Accettazione del contributo)

A seguito della valutazione, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente l'accoglimento o l'esclusione dell'istanza per la concessione della sovvenzione ai sensi dell'art. 3-bis della legge 241/1990, utilizzando la casella di posta elettronica indicata dall'istante durante la fase di compilazione tramite piattaforma informatica. I soggetti beneficiari sono tenuti a confermare, con le modalità indicate nella suddetta comunicazione, l'accettazione del contributo, entro e non oltre 10 giorni, pena la decadenza dello stesso.

E' quindi onere dell'interessato garantire la funzionalità della casella di posta elettronica indicata nella scheda e comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni della stessa.

All'esito della conferma di accettazione, la Direzione provvederà alla determinazione di impegno in favore dei soggetti beneficiari.

Art. 7
(Modalità di erogazione del contributo)

La liquidazione ed il pagamento dei contributi sono effettuati a seguito dello svolgimento dell'iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione su quanto realizzato, allegando, inoltre, foto e/o video che documentino l'iniziativa, giustificativi delle spese sostenute e liquidate, ed i materiali informativi prodotti, che devono obbligatoriamente riportare il logo della Regione Lazio.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente erogazione del contributo.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è concessa esclusivamente qualora:

- la variazione sia attribuibile a caso fortuito o forza maggiore, e comunque non imputabile al richiedente;
- la modifica non comporti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto alle attività inizialmente previste;
- la variazione sia richiesta con adeguato preavviso rispetto alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della modifica.

Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscibilità dei costi relativi all'iniziativa modificata e, in caso di particolare rilevanza dell'iniziativa modificata rispetto al progetto complessivo, la revoca integrale del contributo.

In sede di liquidazione saranno operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione idonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo.

L'intervento dell'Amministrazione regionale potrà coprire fino al 60% del totale delle uscite indicate nella scheda finanziaria del progetto compilata per via informatica, e comunque non superiore ad € 30.000,00.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio. L'Amministrazione provvederà dunque al recupero in caso di eventuale violazione di tale limite.

Il contributo concedibile è determinato, fermo restando quanto in precedenza indicato, secondo i seguenti parametri:

Punteggio attribuito	Contributo concedibile
40	30.000,00
da 39 a 35	20.000,00
da 34 a 30	15.000,00
da 29 a 24	10.000,00

L'assegnazione del contributo è subordinata alla effettiva disponibilità di risorse sul capitolo di competenza e alla concreta individuazione delle quote destinate all'intervento in oggetto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, seguendo l'ordine della graduatoria. Ciò comporta che una valutazione pari o superiore a 24/40 non dà automaticamente diritto all'ottenimento del contributo, una valutazione inferiore a 24/40 comporta l'inammissibilità del progetto a contributo.

Se l'ultimo punteggio finanziabile è attribuito a più progetti, verrà data priorità al progetto col miglior punteggio nella coerenza con le linee d'intervento; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al punteggio migliore nella qualità artistica e culturale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, e se del caso revocare, il contributo nell'ipotesi in cui venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'avvio di indagini, o dell'emissione di condanne, nei confronti del legale rappresentante o di membri di organi di amministrazione o di soci dell'ente privato ammesso a contributo, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri illeciti comunque di gravità tale da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto ammesso e quindi l'immagine dell'Amministrazione che eroga il finanziamento.

Art. 8 (Regime d'aiuto)

Il contributo è concesso ai sensi del REG. 651/2014/UE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L187 del 26 giugno 2014, e delle ulteriori norme in esso contenute.

La liquidazione degli aiuti di cui all'articolo 7 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

A tal fine l'amministrazione acquisisce dall'interessato, unitamente all'istanza di concessione del contributo, apposita autocertificazione in merito a quanto indicato al precedente capoverso. L'interessato è tenuto a confermare tale autocertificazione all'atto della liquidazione del contributo. Qualora l'interessato risulti oggetto di un ordine di recupero e non abbia rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, la Regione provvederà a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, comunque non superiore al termine previsto per la rendicontazione finale. La mancata regolarizzazione entro suddetto termine comporta la revoca del contributo.

Art. 9 (Redazione scheda finanziaria)

Per la redazione della scheda finanziaria del progetto valgono le seguenti indicazioni:

- sono ammissibili soltanto i costi espressamente indicati nella "scheda finanziaria del progetto" ;
- l'intestazione del conto corrente sul quale avverranno le transazioni deve coincidere con il soggetto giuridico destinatario del contributo;
- le spese generali dell'iniziativa non possono superare il 15% del totale delle spese;
- le spese per il personale dipendente non possono superare il 10% del totale delle spese;
- le spese di ospitalità non possono superare il 20% del totale delle spese;
- non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature o altre spese "in conto capitale";
- le fatture, comprese utenze di vario genere, devono essere obbligatoriamente intestate al soggetto ammesso a finanziamento e domiciliate presso la sede legale, ed essere accompagnate da

autodichiarazione che indichi espressamente la dicitura “spesa sostenuta nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa.....”;

- le ricevute (ristoranti, buoni benzina, etc.) devono contenere ragione sociale e partita IVA del soggetto proponente, ed essere accompagnate da autodichiarazione che indichi espressamente la dicitura “spesa sostenuta nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa.....”;
- non sono accettate ricevute di rimborso spese;
- le spese superiori a € 300,00 devono essere sostenute con mezzi di pagamento pienamente documentabili e tracciabili (Assegno bancario, Bonifico bancario o postale, Carte di credito, POS, ecc.) e comprovate dalla relativa documentazione bancaria anche attestante il regolare addebito dell’importo;
- non sono accettati scontrini o altre spese non espressamente intestate al soggetto proponente e non univocamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa presentata;
- non sono considerati ammissibili pagamenti frazionati (si intendono frazionati tutti quei pagamenti di importo inferiore a € 300,00, di qualsiasi natura, effettuati al medesimo soggetto terzo, durante il periodo oggetto della rendicontazione);
- sono accettati pagamenti frazionati solo se riconducibili a contratti da documentare di manutenzione, somministrazione, locazione univocamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa presentata ;
- sono ammissibili le spese comprese dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- i pagamenti devono essere effettuati prima della consegna del consuntivo dell’attività svolta;
- non possono essere indicati nella scheda finanziaria eventuali apporti di beni o servizi o prestazioni effettuati a titolo gratuito e, se indicati, non sono presi in considerazione ad alcun fine.

Il consuntivo dell’attività svolta deve essere trasmesso, pena la revoca del contributo, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla realizzazione del progetto, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili - Area Arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità, utilizzando l’apposita piattaforma applicativa informatica.

Art. 10

(Protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi alle iniziative previste dalla legge regionale n. 2/2012 e s.m.i..

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili.

La presentazione della domanda di finanziamento comporta autorizzazione per la Regione anche ai fini dell’acquisizione, da parte di enti terzi, di dati e informazioni necessari alla verifica delle dichiarazioni rese e delle attività svolte con i contributi concessi, nonché autorizzazione alla comunicazione e/o pubblicazione, nei casi e con i limiti previsti, dei dati e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e aiuti di stato e comunque ai fini dell’esecuzione di ogni adempimento previsto.

Art. 11

(Diffusione dei dati e utilizzo dei loghi)

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996: "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi".

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 12

(Osservatorio della Cultura)

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste dall'Osservatorio Regionale della Cultura.